

Allegato "A" al n. 7631 di fascicolo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA – NORME APPLICABILI

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita con sede nel comune di Bologna la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata "BIOAGRICOOOP – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata". La sede legale potrà essere trasferita nel territorio nazionale con Assemblea ordinaria dei Soci.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2

Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2084 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile. Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Scopo

Lo scopo che i "soci lavoratori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei Soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana,

I Soci intendono esercitare in forma associata l'attività per la diffusione dell'agricoltura biologica, dello sviluppo giusto, etico e sostenibile, in particolare nei settori: ecologia, ambiente, produzione di qualità e biologiche, produzioni sostenibili dal punto di vista socio-economico ed ambientale, energie rinnovabili, eco-turismo e turismo sostenibile, bio-edilizia.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli art. 2512 e 2513 del Codice civile.

Art. 4

Oggetto

La cooperativa ha il seguente oggetto sociale:

- lo svolgimento dell'attività di certificazione e controllo dei prodotti agro-alimentari D.O.P. e I.G.P. previsti dal regolamento CEE n. 2081/92;
- lo svolgimento di progetti in Italia e all'estero per la promozione dell'agricoltura biologica e per lo sviluppo sostenibile;
- lo sviluppo di progetti di cooperazione nazionale ed internazionale in tutti i settori riguardanti lo sviluppo sostenibile;
- lo sviluppo di progetti di cooperazione decentrata rivolti ai paesi in via di sviluppo;
- lo sviluppo di progetti di partnerariato per le aziende associate;
- la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative con finalità ed approccio etico e solidale;
- la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica e dello sviluppo sostenibile anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, giornate informative, pubblicazioni specifiche e la partecipazione a fiere ed eventi;

- l'attività di formazione rivolta a tutte le aziende e agli operatori dei settori biologico e dello sviluppo sostenibile;
- l'attività di studi, ricerche e sperimentazioni nei settori citati;
- le attività di informazione realizzate anche attraverso il proprio notiziario e il sito internet;
- lo svolgimento di attività a favore degli associati e di terzi nei settori dello sviluppo sostenibile, della ecologia, ambiente, produzioni di qualità e biologiche, produzioni sostenibili, energie rinnovabili, eco-turismo e turismo sostenibile, bio-edilizia e settori ad essi collegati;
- la realizzazione con la partecipazione degli associati di disciplinari, marchi di qualità e linee guida;
- l'organizzazione di reti fra Istituzioni, enti no-profit e operatori per lo sviluppo sostenibile e l'agricoltura biologica e di qualità;
- le attività volte alla diffusione dei consumi responsabili e alla realizzazione di equi rapporti di sviluppo fra Nord e Sud del mondo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nei limiti delle Leggi 1/1991 et 197/1991.

La cooperativa potrà, fra l'altro, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà, altresì, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI LAVORATORI

Art. 5

Requisiti dei soci

Il numero dei "Soci lavoratori" é illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere "soci lavoratori" tutte le persone fisiche, professionisti, tecnici, ricercatori, esperti e formatori che possono contribuire al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Il Socio lavoratore stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi "soci sovventori".

Art. 6

Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come "socio lavoratore" dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) curriculum e documentazione sulle esperienze di lavoro, titoli conseguiti e rispondenza ai criteri stabiliti nel regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate all'art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci lavoratori

dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Art. 7

Diritti e obblighi dei soci

Il capitale sociale dei soci lavoratori é costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate in unica soluzione al momento della sottoscrizione.

I "soci lavoratori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) a contribuire alla attività dell'impresa sociale a seconda della necessità;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8

Divieto di concorrenza del socio

E' fatto divieto ai "soci lavoratori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività in concorrenza con quella della cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato e professionale a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di "socio lavoratore" si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio lavoratore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro in essere con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 giorni dalla ricezione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico il recesso ha efficacia con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 C. C..

Art. 11

Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del "socio lavoratore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che abbia visto risolto, per qualsiasi motivo, l'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improsequibile il rapporto sociale;

- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli
- h) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci lavoratori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2533 C.C..

Art. 12

Comunicazioni delle delibere

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci lavoratori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I "soci lavoratori" receduti od esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio lavoratore", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del "socio lavoratore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 15

Rimborso della quota

I "soci lavoratori" receduti od esclusi e gli eredi del "socio lavoratore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 6 mesi indicati nel precedente articolo.

Gli eredi del "socio lavoratore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

Art. 16

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici non inferiore, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 17

Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori" che investono capitali nell'Impresa.

I soci sovventori possono essere persone fisiche, giuridiche e soggetti diversi.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci definisce un regolamento nel quale stabilisce le modalità per l'emissione delle azioni.

I soci sovventori hanno diritto a un voto ciascuno.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Qualora si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

L'esercizio del diritto di voto del "Socio sovventore" spetta a colui che alla data dell'assemblea risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 3 (tre) mesi.

I soci sovventori potranno recedere dalla società esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 C.C..

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 18

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in

conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa" potranno recedere dalla società esclusivamente nei casi previsti nell'art. 2437 C.C..

In caso di recesso, così come al momento della scadenza dei programmi pluriennali, agli azionisti di partecipazione cooperativa spetterà il rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle quote sociali dei soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci lavoratori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00);
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 17, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale minimo di 100,00= euro destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di 500.= euro;
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'art. 20 ;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 20

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di Legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del C.C. e indicano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- 1) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalle leggi vigenti;
- 3) un'eventuale quota da distribuire ai soci lavoratori e sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a

quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

4) quanto residua alla riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre facoltà di deliberare che l'utile netto sia devoluto alle riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 21

Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 22.

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea può essere convocata anche con la comunicazione ai soci, da effettuarsi a mezzo posta ordinaria, elettronica, telefax o altro mezzo, al domicilio risultante dal Libro Soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 23

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- 3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti il Collegio sindacale, elegge fra questi il presidente e fissa i compensi, delibera l'eventuale revoca;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) conferisce l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del C.C.;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci lavoratori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno due terzi dei voti spettanti alla loro categoria. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 24

Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare: sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25

Quorum costitutivo

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quanto intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 26

Quorum deliberativo

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso di scioglimento e liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci e delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 27

Intervento – Voto - Rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci lavoratori" da almeno tre mesi e nel libro dei "soci sovventori" da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio lavoratore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto a un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento apportato. I "soci sovventori" hanno diritto al voto nei limiti di cui all'art. 17 del presente statuto.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 28

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 29

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori. Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telefax o telefono o posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il Consiglio di amministrazione delibera circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci.

Gli amministratori in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima di un terzo del capitale sociale.

Art. 30

Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 31

Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Art. 32

Collegio sindacale

Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art.33

Competenza e riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis terzo comma c.c.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del C.C. scritte contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 34

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio risponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis c.c. l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove sia nominato.

Art. 35

Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'assemblea in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà tre liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 37

Liquidazione

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 39

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 20 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to DI BIASE FEDERICO

GIANFRANCO FANTINI - NOTAIO